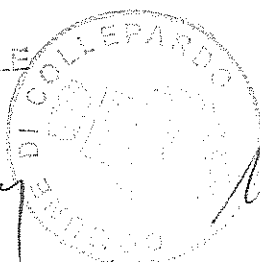
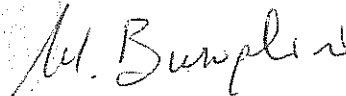
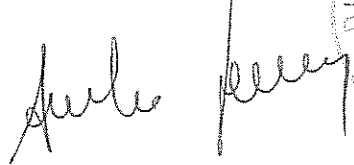


COMUNE DI COLLEPARDO
Provincia di Frosinone

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Amedeo Scarsella

IL SINDACO
Dr. Mauro Bussiglieri



Sommario

CAPO I	4
DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Luogo delle adunanze consiliari	4
Art. 3 - Funzioni rappresentative	4
CAPO II	4
GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI	4
Art. 4 - Costituzione dei gruppi consiliari	4
Art. 5 - Commissioni consiliari	5
Art. 6 - Costituzione	5
Art. 7 - Composizione	5
Art. 8 - Insediamento	6
Art. 9 - Convocazione	6
Art. 10 - Funzionamento e decisioni	6
CAPO III	6
DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI	6
Art. 11 - Diritti dei Consiglieri	6
Art. 12 - Mozioni	7
Art. 13 - Interpellanze	7
Art. 14 - Interrogazioni	7
Art. 15 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta	8
CAPO IV	8
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO	8
Art. 16 - Convocazione del Consiglio Comunale	8
Art. 17 - Distinzione delle sedute - Definizione	8
Art. 18 - Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione	9
Modalità e termini	9
Art. 19 - Ordine del giorno	10
Art. 20 - Deposito degli atti per la consultazione	10
CAPO V	10
PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA	10
Art. 21 - Disciplina delle adunanze	10
Art. 22 - Persone ammesse nella sala delle adunanze	11
Comportamento del pubblico	11
Art. 23 - Segreteria dell'adunanza	11
Art. 24 - Scrutatori, nomina e funzioni	12
CAPO VI	12
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO	12
Art. 25 - Dei posti e degli interventi	12
Art. 26 - Ordine dei lavori - Sedute deserte	12
Art. 27 - Inizio dei lavori	13
Art. 28 - Comportamento dei Consiglieri	13
Art. 29 - Esercizio del mandato elettivo	14
Art. 30 - Fatto personale	14
Art. 31 - Pregiudiziali e sospensive	14
Art. 32 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere	15
Art. 33 - Adunanze aperte	15
Art. 34 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno	15

CAPO VII	16
DELLE VOTAZIONI	16
Art. 35 - Sistemi di votazione	16
Art. 36 - Ordine della votazione	16
Art. 37 - Annullamento e rinnovazione della votazione	16
Art. 38 - Interventi nel corso della votazione	17
Art. 39 - Mozioni d'ordine	17
Art. 40 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità	17
Art. 41 - Dichiarazione di voto	17
Art. 42 - Computo della maggioranza	18
CAPO VII	18
DEI VERBALI DELLE SEDUTE	18
Art. 43 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma	18
CAPO IX	19
DISPOSIZIONI FINALI	19
Art. 44 - Interpretazione del regolamento	19
Art 45- Pubblicità del regolamento	19
Art. 46 - Entrata in vigore	19

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare un ordinario svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali).

Art. 2 - Luogo delle adunanze consiliari

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in un luogo di proprietà comunale, indicato nell'avviso di convocazione.
2. Il Sindaco quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in altro luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
3. All'esterno del luogo di riunione dovrà essere esposta la bandiera nazionale così come prescrive l'art. 2, comma 2, lettera e), del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

Art. 3 - Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale, nonché a quelle cui l'Amministrazione Comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
3. La delegazione viene costituita dal Sindaco, sentiti i Capigruppo.

CAPO II

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 4 - Costituzione dei gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Qualora i gruppi non siano espressione delle liste presentate alle elezioni, dovranno essere costituiti da almeno due membri o essere espressione di partiti o formazioni politiche presenti nel Parlamento nazionale o nel Consiglio regionale o provinciale.
3. Qualunque variazione della composizione dei gruppi, per essere efficace, dovrà essere comunicata per iscritto al Segretario comunale; il Consigliere che intenda

appartenere ad un gruppo diverso deve darne comunicazione scritta al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.

4. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

5. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al Sindaco ed al Segretario il nome del proprio Capogruppo, entro il giorno precedente la prima convocazione del Consiglio neo eletto.

6. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capogruppo.

7. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il candidato a Sindaco della lista.

8. In caso di assenza del Capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti del gruppo presenti.

Art. 5 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale, nel rispetto del criterio proporzionale.

Art. 6 - Costituzione

1. Le Commissioni consiliari possono essere costituite dal Consiglio comunale con apposita deliberazione che individua espressamente le materie da analizzare relative a questioni di carattere particolare o generale. La deliberazione individua altresì la durata assegnata alla Commissione per lo svolgimento dei propri lavori.

2. Le Commissioni consiliari istituite ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Comunale vengono elette dal Consiglio Comunale a scrutinio palese, nel rispetto del criterio proporzionale tra i vari gruppi consiliari. Ove non sia possibile assicurare la presenza in ciascuna Commissione dei rappresentanti dei vari gruppi politici, il criterio proporzionale verrà rapportato al numero complessivo dei membri delle commissioni.

3. Il criterio proporzionale va mantenuto durante tutta la durata delle commissioni e, se variato, occorre procedere con nuova votazione integrativa, onde ristabilire la proporzionalità tra maggioranza e minoranze, nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 7 - Composizione

1. Le Commissioni consiliari sono composte da tre membri.

2. Il Sindaco non può far parte delle Commissioni consiliari: può, peraltro, partecipare alle sedute delle Commissioni senza voto deliberativo ove richieda di essere sentito o la sua partecipazione venga richiesta dal Presidente della commissione o dalla metà più uno dei membri della stessa.

Art. 8 - Insediamento

1. Il Sindaco convoca la seduta per l'insediamento della commissione che deve tenersi entro 15 giorni dalla data della relativa costituzione.
2. La Commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.
3. L'elezione del Presidente e del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 9 - Convocazione

1. Il Presidente, d'intesa con il Vice-presidente, convoca la Commissione e ne formula l'ordine del giorno.
2. Il Presidente presiede le relative adunanze. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento.
3. La convocazione e l'ordine del giorno possono avvenire anche mediante comunicazioni telefoniche da effettuare almeno tre giorni prima della convocazione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.
4. La Convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicate altresì al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 10 - Funzionamento e decisioni

1. Il commissario che non sia in grado di intervenire ad una seduta della commissione di cui fa parte può farsi sostituire previo comunicazione al Presidente da un consigliere del suo stesso gruppo con voto deliberativo della stessa commissione.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di commissari pari a due.
3. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei commissari presenti.
4. Le funzioni di Segretario verbalizzatore della Commissione sono svolte da un Commissario scelto fra i componenti della Commissione stessa.

CAPO III

DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 11 - Diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su

argomenti che interessano la vita e l'attività del Comune.

2. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

Art. 12 - Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta di voto su di un argomento diretto a spronare ed impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione Comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto rivolta a provocare l'espressione di una valutazione in merito ai criteri osservati dagli organi rappresentativi e burocratici dell'Amministrazione Comunale nell'esercizio delle funzioni loro proprie.

2. Le mozioni, da presentarsi per iscritto, sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare da convocarsi successivamente alla loro presentazione. Quando la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del Consiglio, la seduta consiliare per la sua discussione deve aver luogo entro 20 giorni.

3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 5 minuti per la replica.

4. Sempre 10 minuti hanno a disposizione il Sindaco o l'Assessore interessato ed un Consigliere per ogni gruppo.

Art. 13 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o degli Assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 14 – Interrogazioni

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o ad un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

3. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

4. Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;

- b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare da convocarsi successivamente alla sua presentazione;
- c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile dal Sindaco, quest'ultimo, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. E' fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre Consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare da convocarsi successivamente alla sua presentazione.
6. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:
- a) l'interrogante illustra l'interrogazione, nel tempo di 5 minuti;
- b) il Sindaco e l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere anch'essi nel tempo di 5 minuti;
- c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato soddisfatto o non soddisfatto.

Art. 15 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione.
2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le mozioni.

CAPO IV

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

Art. 16 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco o da chi ne fa legalmente le veci.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - il giorno, il luogo di svolgimento e l'ora dell'adunanza;
 - l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
 - l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato;

Art. 17 - Distinzione delle sedute – Definizione

1. Le sedute di Consiglio comunale sono valide quando intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale.
2. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in ordinarie - straordinarie - urgenti - pubbliche - segrete e aperte.

3. Sedute ordinarie - sedute straordinarie: sono **ordinarie** tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: bilancio preventivo e conto consuntivo. Sono **straordinarie** tutte le altre.
4. Sedute urgenti: sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria.
5. Sedute pubbliche e segrete: di norma, le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi, ovvero dispone - di propria iniziativa o in seguito a deliberazione del Consiglio a maggioranza dei voti, richiesta anche da uno solo dei Consiglieri che si sia opposto all'invito a concludere la discussione - il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione.
6. Quando debbano essere trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità e correttezza o vengano esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone, il Presidente dispone per tali argomenti la convocazione del Consiglio in seduta segreta.
7. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo aver esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di introdurre l'argomento da trattare in seduta segreta, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

Art. 18 – Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione

Modalità e termini

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei Consiglieri;
 - a) per le convocazioni ordinarie, cinque giorni,
 - b) per le convocazioni straordinarie, tre giorni,interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
2. Tutti i Consiglieri Comunali non residenti nel Comune di Colleparado sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno consegnati tutti gli atti relativi alla detta carica.
3. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 2, la segreteria provvede alla consegna della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con telegramma o a mezzo telefax. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso a domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
4. L'avviso di convocazione è pubblicato all'Albo Pretorio entro i termini di cui al comma 1.

5. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il Sindaco disporrà l'affissione di appositi manifesti.
6. I Consiglieri possono autorizzare l'ente ad effettuare tutte le comunicazioni relative al mandato amministrativo a mezzo posta elettronica. In tal caso l'invio della comunicazione mediante posta elettronica è da considerarsi pienamente efficace e sostitutiva di ogni altra eventuale forma prevista dal presente Regolamento.

Art. 19 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio ed è compilato dal Sindaco in modo che i Consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.
2. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato con decisione del Presidente, ovvero con deliberazione consiliare adottata a maggioranza dei presenti in caso di opposizione anche di un solo Consigliere.

Art. 20 - Deposito degli atti per la consultazione

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali), corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria almeno ventiquattro ore prima dell'ora per la quale il Consiglio è stato convocato.
2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni Consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

CAPO V

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 21 - Disciplina delle adunanze

1. I poteri necessari ad assicurare il corretto svolgimento dei lavori consiliari spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente.
2. Il Presidente ha facoltà, nei casi previsti dal presente regolamento, di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale, unitamente alla indicazione dei motivi.
3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla forza pubblica di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il

Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgomberata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.

4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.

5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

6. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza da parte del Sindaco fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, essa verrà assunta da chi sostituisce il Sindaco.

Art. 22 – Persone ammesse nella sala delle adunanze

Comportamento del pubblico

1. Poiché di massima, le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste nella parte ad esso riservata.

2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed agli inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione.

3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai Consiglieri, ma separato da questi. Ai giornalisti accreditati sarà, altresì, possibile procedere alle riprese televisive purché riguardino l'intero punto all'ordine del giorno.

4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i Consiglieri.

5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 23 - Segreteria dell'adunanza

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge.

3. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.

4. Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale.

5. Nel caso in cui il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle

cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di Segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un Consigliere Comunale designato dal Sindaco.

Art. 24 – Scrutatori, nomina e funzioni

1. Ove lo ritenga necessario, e nei casi di deliberazioni relative a nomine, designazioni e revoche, il Presidente designa n. 3 Consiglieri alle funzioni di scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio Comunale.
4. Il Segretario Comunale cura che le schede delle votazioni segrete siano immediatamente distrutte.

CAPO VI

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 25 - Dei posti e degli interventi

1. I Consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Sindaco. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente e ai Consiglieri.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine degli altri interventi. È vietato qualsiasi dialogo fra Consiglieri.

Art. 26 - Ordine dei lavori - Sedute deserte

1. I lavori del Consiglio iniziano appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsa un'ora, non è raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i Consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei Consiglieri assenti giustificati.
3. I Consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.
4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.
5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i Consiglieri assenti dovranno essere riconvocati.

Art. 27 - Inizio dei lavori

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le eventuali comunicazioni sui fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un Consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del Presidente che gli interventi dei Consiglieri dovranno essere contenute, singolarmente, in un tempo non superiore a 5 minuti per ogni argomento trattato.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazioni di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

Art. 28 – Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione, i Consiglieri comunali devono attenersi agli oggetti indicati nell'ordine del giorno: entro tale ambito, hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi riguardanti opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Ciascun consigliere dispone di dieci minuti per svolgere il proprio intervento; i consiglieri capigruppo dispongono di 20 minuti; per le discussioni relative ai seguenti atti fondamentali non sono disposti limiti di tempo:
 - a) gli statuti dall'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) la costituzione di istituzione e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - e) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
 - f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, le concessioni.
3. Al termine degli interventi dei Consiglieri, il Presidente interviene e, qualora non vi fossero richieste di replica da parte dei Consiglieri, conclude la discussione e dispone il passaggio alla votazione.

L'intervento di replica di ciascun consigliere non può superare i cinque minuti.

Dopo che il Presidente ha disposto il passaggio alla votazione sono ammesse solo dichiarazioni di voto motivata da parte dei Consiglieri.
4. Il Presidente può richiamare il Consigliere che, nell'intervenire nella discussione, non ne rispetti l'oggetto quale specificato nell'ordine del giorno, ovvero interrompe l'intervento di altro consigliere; al terzo richiamo, il Presidente gli interdice la parola

fino alla conclusione dell'affare in discussione.

5. Se un Consigliere turba l'ordine, o interrompe l'intervento di altro consigliere, o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama; se il Consigliere persiste in tale suo comportamento il Presidente ne dispone l'allontanamento dall'Aula Consiliare, dandone disposizione alla Forza pubblica.

Art. 29 - Esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri Comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo annualmente non superiore a 3 mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.
3. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere date per iscritto prima della seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal Capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.
4. Si intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia o altri gravi motivi.

Art. 30 - Fatto personale

1. È fatto personale essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal presidente.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 31 - Pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un

proponente un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre 5 minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.

Art. 32 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

1. L'Assessore non Consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 33 - Adunanze aperte

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Sindaco, sentiti i Capigruppo, indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate. Le persone appartenenti al pubblico possono intervenire su autorizzazione del Presidente.
4. Durante le adunanze - aperte - del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 34 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine dei giorno, il Presidente sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Sindaco.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

CAPO VII

DELLE VOTAZIONI

Art. 35 - Sistemi di votazione

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge, lo statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivono.
3. La votazione per appello nominale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali. Per questa votazione il Presidente indica il significato del "sì" e del "no", il Segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente proclama l'esito.
4. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede o con palle bianche e nere. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero dei votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Art. 36 - Ordine della votazione

1. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
 - b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
 - c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;
 - d) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunte;
 - e) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche risultanti dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
2. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati enunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 37 - Annullamento e rinnovazione della votazione

1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Presidente valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della

votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

Art. 38 - Interventi nel corso della votazione

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 39 – Mozioni d'ordine

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più Consiglieri.

2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.

4. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 40 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.

2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione .

3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 41 - Dichiarazione di voto

1. Prima della votazione anche segreta, ogni Consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettifiche.

2. Ciascun Consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.

3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun Consigliere i 5 minuti.

Art. 42 - Computo della maggioranza

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I Consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, esso si intende respinto.

CAPO VII

DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 43 – Verbale delle sedute – Contenuto e firma

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.
3. Nei verbali deve infine far constatare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
 - a) ingiuriose;
 - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - c) di protesta contro i provvedimenti adottati.
5. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.
6. Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constatare le motivazioni del suo voto.
7. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 - Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli decide, sentito il Segretario Comunale; se necessario, può disporre una breve sospensione della seduta; nel caso che all'interpretazione data si opponga anche un solo Consigliere, la soluzione è rimessa al Consiglio.
2. L'interpretazione della norma fatta dal Consiglio preclude ogni diversa interpretazione di essa; ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art 45- Pubblicità del regolamento

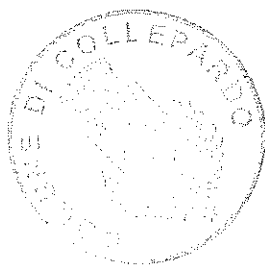
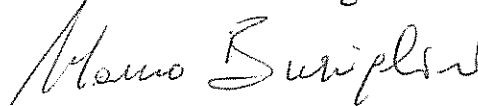
1. Copia del presente regolamento sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Colleparado e sarà consegnata in formato cartaceo ai consiglieri neoeletti. Una copia del regolamento sarà, altresì, disponibile nella sala consiliare durante le sedute, a disposizione anche del pubblico.

Art. 46 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, come previsto dall'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile.

IL SINDACO

Dr. Mauro Bussiglieri



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Amedeo Scarsella

